



CITTÀ DI ESTE

(Provincia di Padova)

DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 13 DEL 22/05/2020

<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto</p> <p>Il Presidente del Consiglio Comunale Roberto Trevisan</p> <p><i>Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)</i></p>	<p style="text-align: center;">OGGETTO:</p> <p>ISTANZA DI DICHIARAZIONE DI INESISTENZA DI DEMANIO CIVICO E DI USI CIVICI NEL PROPRIO TERRITORIO E RELATIVA ARCHIVIAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 22 LUGLIO 1994, N. 31.</p>																																																																								
<p>Il Segretario Comunale Francesco Babetto</p> <p><i>Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)</i></p>	<p>L'anno 2020, il giorno ventidue del mese di Maggio nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.</p> <p>Eseguito l'appello risultano</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>Pres.</th><th>Ass.</th></tr></thead><tbody><tr><td>GALLANA ROBERTA</td><td>Sindaco</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>TREVISAN ROBERTO</td><td>Presidente del Consiglio</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>FORNASIERO GIOVANNA</td><td>Consigliere</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>GALLANA CLAUDIO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>SETTIMO SANDRA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>VALENTE ROBERTO</td><td>Consigliere</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>ONGARO FERNANDO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>RAFFO GIUSEPPE</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>CHIODARELLI GIUSEPPE</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>BALBO EMANUELE</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>FERRO ENZO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>AGUJARI-STOPPA STEFANO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>FORNASIERO ALBERTO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>LISIERO MARISA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>SPIGOLON SIMONETTA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>ZARAMELLA CARLO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>ROIN FRANCESCO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr></tbody></table>			Pres.	Ass.	GALLANA ROBERTA	Sindaco	X		TREVISAN ROBERTO	Presidente del Consiglio	X		FORNASIERO GIOVANNA	Consigliere		X	GALLANA CLAUDIO	Consigliere	X		SETTIMO SANDRA	Consigliere	X		VALENTE ROBERTO	Consigliere		X	ONGARO FERNANDO	Consigliere	X		RAFFO GIUSEPPE	Consigliere	X		CHIODARELLI GIUSEPPE	Consigliere	X		BALBO EMANUELE	Consigliere	X		FERRO ENZO	Consigliere	X		AGUJARI-STOPPA STEFANO	Consigliere	X		FORNASIERO ALBERTO	Consigliere	X		LISIERO MARISA	Consigliere	X		SPIGOLON SIMONETTA	Consigliere	X		ZARAMELLA CARLO	Consigliere	X		ROIN FRANCESCO	Consigliere	X	
		Pres.	Ass.																																																																						
GALLANA ROBERTA	Sindaco	X																																																																							
TREVISAN ROBERTO	Presidente del Consiglio	X																																																																							
FORNASIERO GIOVANNA	Consigliere		X																																																																						
GALLANA CLAUDIO	Consigliere	X																																																																							
SETTIMO SANDRA	Consigliere	X																																																																							
VALENTE ROBERTO	Consigliere		X																																																																						
ONGARO FERNANDO	Consigliere	X																																																																							
RAFFO GIUSEPPE	Consigliere	X																																																																							
CHIODARELLI GIUSEPPE	Consigliere	X																																																																							
BALBO EMANUELE	Consigliere	X																																																																							
FERRO ENZO	Consigliere	X																																																																							
AGUJARI-STOPPA STEFANO	Consigliere	X																																																																							
FORNASIERO ALBERTO	Consigliere	X																																																																							
LISIERO MARISA	Consigliere	X																																																																							
SPIGOLON SIMONETTA	Consigliere	X																																																																							
ZARAMELLA CARLO	Consigliere	X																																																																							
ROIN FRANCESCO	Consigliere	X																																																																							
	<p>Riscontrato presente il numero dei componenti prescritto dalla Legge, trattandosi di Prima convocazione, e quindi legale l'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.</p> <p>Partecipa alla seduta il Segretario Comunale, Francesco Babetto.</p> <p>A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori: FERRO ENZO, SPIGOLON SIMONETTA</p>																																																																								

Il Presidente pone ai voti l'anticipazione dell'argomento del punto 7 dell'ordine del giorno.
La proposta è approvata all'unanimità.

Il Presidente pone quindi in discussione il presente argomento.

Cede, quindi, la parola all'Assessore Rosin che illustra l'argomento; quindi lascia la parola al dott. Vigato Mauro, storico incaricato dal Comune di Este, il quale relaziona riguardo alla ricerca storica effettuata sull'argomento.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione sul tema.

Intervengono nella discussione:

- il consigliere Agujari Stoppa ;

Chiusosi il dibattito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- la Regione Veneto, con Legge regionale 22 luglio 1994, n. 31, ha emanato specifiche norme riguardanti l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per recuperarle all'uso previsto dalla L. 16.06.1927 n. 1766, e per renderle uno strumento primario necessario allo sviluppo delle popolazioni, all'incremento delle attività economiche delle zone rurali, alla tutela e valorizzazione ambientale;
- a tal riguardo, la Direzione Regionale Foreste ed Economia Montana, con nota prot. n. 4326 del 28.04.1995, aveva comunicato al Comune di Este che l'accertamento della consistenza delle terre di uso civico per il medesimo Comune sarebbe stato effettuato dalla Regione Veneto, sulla base di quanto disposto dalla deliberazione di Giunta Regionale n. 5839 del 06.12.1994, nell'ambito delle operazioni di accertamento dell'esistenza e consistenza delle terre di uso civico riguardanti una serie di Comuni facenti parte dei "Comuni rurali" di cui all'obiettivo 5B del Regolamento CEE 2052/88;
- la Giunta Regionale, con propria Deliberazione n. 6641 del 18.12.1995 "L.R. 31/1994. Disposizioni in materia di usi civici", ha poi approvato le norme di attuazione della L.R. 31/1994, disciplinando in particolare le procedure concernenti l'accertamento delle terre di uso civico e l'eventuale dichiarazione di inesistenza di demani civici;
- successivamente, il Comune di Este con nota prot. n. 17107/12 del 30.07.2012, ai fini di completare le procedure di redazione del proprio Piano di Assetto del Territorio di cui alla L.R. 23.04.2004 n. 11, ha chiesto all'Amministrazione regionale informazioni circa l'esistenza di terreni di uso civico nel proprio territorio;
- in riscontro a tale richiesta la Direzione Regionale Economia e Sviluppo Montana, con nota prot. n. 350503 del 30.07.2012, comunicava al Comune di Este che:
 - nell'ambito di una ricerca storico catastale effettuata dall'Amministrazione Regionale sulle terre di uso civico di vari Comuni rurali, tra cui anche il Comune di Este, risultano presenti alcune porzioni di terreno ad uso originariamente collettivo, di cui ai Fogli catastali 3, 4, 6, 7, 9, 12, 15, 17 e 18; tali terreni infatti al Catasto Storico Austriaco risultavano originariamente intestati al Comune di Este;
 - secondo quanto rilevato dallo studio per gran parte delle superfici risulterebbero estinti i relativi diritti di uso civico, mentre rimarrebbe una presunta demanialità civica sui terreni di cui al Fg. 6 mappali 35,36, 37 e 38 di circa 9 ettari intestati al Comune;
 - in attesa del definitivo accertamento delle terre di uso civico del Comune di Este, si ritiene opportuno in via cautelativa che tale vincolo sia tematizzato nel Quadro Conoscitivo del Piano di Assetto del Territorio; trasmettendo copia della relativa documentazione e invitando il Comune ad attivarsi per il definitivo riordino di tali terreni ai sensi dell'art. 4 della L.R. 31/1994;

Quindi il Comune, come indicato dall'Amministrazione Regionale, ha inserito nello strumento urbanistico i suddetti terreni in qualità di presunte terre di uso civico.

A far data dal 2015 pertanto, con l'adozione della Variante 1 al Piano degli Interventi, tali terreni sono stati vincolati all'inalienabilità mediante le disposizioni inserite all'articolo 18 delle Norme Tecniche Operative, che di seguito si riporta:

Articolo 18 – Usi civici (artt. 8.1, 8.3.2., 8.3.4.1 P.A.T.I. Estense – art. 17 P.A.T.)

18.1. I beni di uso civico sono inalienabili, inusucapibili e soggetti a vincolo di destinazione agro-silvo-pastorale; il diritto di esercizio degli usi civici è imprescrittibile.

18.2. Nelle more dell'attivazione e la definitiva definizione dei beni di uso civico secondo le procedure dettate dalla L.R. 22.07.1994, n. 31, i beni di uso civico sono quelli identificati nella cartografia del PI come indicati dalla Regione Veneto.

18.3. Gli ambiti individuati e rappresentati come terre di uso civico sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 142, lettera h), del D.Lgs. 42/2004 e della L.R. 22 luglio 1994, n° 31.

18.4. Il certificato di destinazione urbanistica deve riportare il vincolo di uso civico.

A seguito dell'inserimento delle disposizioni su riportate sono giunte molte segnalazioni e richieste da parte dei singoli cittadini e di altri soggetti interessati che contestano la natura vincolistica apportata da tali disposizioni sugli immobili di loro proprietà e che comporta l'inalienabilità dei beni nonché l'automatica apposizione della tutela ambientale-paesaggistica.

In conseguenza l'attuale Amministrazione Comunale a mezzo degli Uffici Comunali ha avviato la ricognizione delle aree sottoposte a vincolo di uso civico nel proprio territorio, considerando sia le aree segnalate dalla Regione che il più ampio contesto dell'intero territorio comunale e, attraverso la collaborazione dello storico dott. Vigato Mauro, ha ritenuto necessario effettuare un approfondimento storico sulla natura giuridica dei beni di cui trattasi.

Pertanto con la collaborazione del dott. Vigato Mauro, esperto di storia del territorio del padovano, sono stati effettuati uno studio, con ricerche, verifiche e sopralluoghi, finalizzati a definire l'effettiva natura giuridica dei beni tramite analisi storica.

Le risultanze dello studio sono state riportate nella Relazione Storica dallo stesso redatta dal titolo "*Origine e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Este (secoli XII - XX)*" e trasmessa dal dott. Vigato al Comune in data 07.04.2020.

In sintesi la analisi della documentazione storica attesta l'originaria natura allodiale dei beni patrimoniali di antica appartenenza del comune di Este e le conclusioni dello studio portano alla definizione della assenza di terre ad uso civico nel territorio Estense.

Le conclusioni precisano infatti che fin dalle origini il patrimonio immobiliare del Comune di Este fu di carattere esclusivamente allodiale, non gravato da vincoli giuridici consuetudinari circa il suo utilizzo, e come tale venne sempre riconosciuto dai soggetti statuali succedutisi nel corso dei secoli al governo del territorio (Marchesi d'Este, Comune di Padova, Signoria Carrarese, Repubblica di Venezia). In quanto beni allodiali liberi da ogni altro vincolo di natura giuridica essi furono, fin dall'inizio, oggetto di allivellazioni, affittanze, permutate, compravendite senza contraddizioni di sorta. Al pari delle proprietà fondiarie, anche gli stabili posseduti in città e nei contermini furono posseduti e utilizzati come proprietà allodiali a tutti gli effetti, amministrati dai rappresentanti del locale Consiglio cittadino con l'analogo strumento delle affittanze e delle allivellazioni.

Con nota del 20.04.2020 trasmessa alla Regione il 22.04.2020 con prot. n. 12703 e registrata al protocollo regionale al n. 164670 del 23.04.2020, il Comune ha formalizzato l'invio delle risultanze dello studio e ricerche effettuati dal dott. Vigato, al fine di procedere con l'accertamento in via definitiva delle eventuali presunte terre di uso civico nel territorio di Este, ai sensi dell'art.4 della legge 31/1994 e, di poterlo infine concludere.

Nel contempo è stato chiesto un parere all'Amministrazione Regionale su tali risultanze.

La Regione, con nota prot.171249 del 29/04/2020 acquisita agli atti comunali il 29/04/2020 prot.13209, a seguito dell'esame della suddetta Relazione redatta dal dott. Mauro Vigato dal titolo "*Origine e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Este (secoli XII - XX)*" datata marzo 2020, trasmetteva il proprio parere comunicando quanto segue:

Dall'esauriente excursus storico e documentale illustrante l'origine e la gestione delle antiche terre appartenenti al Comune di Este, con analisi della documentazione prevalentemente conservata presso l'Archivio di Stato di Padova, l'archivio storico del Comune di Este e l'archivio storico del Comune di Montagnana, emerge che le prime notizie documentate sulle proprietà immobiliari possedute dal Comune di Este risalgono:

- a un atto notarile del 26 marzo 1189, con il quale il Marchese Obizzo e il Comune di Este donano alla Chiesa di S. Maria delle Carceri di beni boschivi e pascolivi di proprietà indivisa del Marchese e del Comune;

- a un atto transattivo del 1204 tra il Marchese Azzo VI e il Comune di Este per la suddivisione di un patrimonio indiviso tra il Comune e il Marchese, con attribuzione al Comune di un compendio di 2.700 campi padovani composti per lo più da prati, boschi e paludi.

Tali beni, a differenza di quelli dell'allora Comune di Calaone (attuale Comune di Baone) situati nella Val Calaona, risulta che non vennero concessi in feudo o con altra forma contrattuale dal Marchese, né gli atti contemplano formule vincolanti al pieno possesso da parte del Comune di Este, denotando pertanto la loro natura allodiale, poi confermata dalla successiva gestione attuata da parte del Comune di Este mediante vendite, acquisti o permutate di parti più o meno consistenti dei beni medesimi. Le suddette vendite iniziarono già nel 1215 e poi proseguirono dal 1220 nel tempo senza contestazioni o impedimenti di sorta.

Inoltre, a conferma che la natura allodiale dei beni di antica appartenenza del Comune di Este fu sempre rivendicata dal Consiglio della Comunità di Este, vengono citati documenti attestanti le iscrizioni agli estimi di tali beni, con pagamenti delle pubbliche "gravezze" che il Comune di Este aveva sempre sostenuto in ogni tempo, nonché i depositi effettuati per l'awio delle bonifiche di questi beni.

Per quanto attiene ai beni immobiliari posseduti dal Comune di Este in ambito urbano, rappresentati da edifici, botteghe e piccoli appezzamenti di terreno, anch'essi vennero da sempre concessi in affitto a vari soggetti privati.

Peraltro, va osservato che non è stata rinvenuta alcuna traccia documentale riguardanti eventuali determinazioni in merito all'esistenza di terre collettive comunali appartenenti al Comune di Este da parte della speciale magistratura veneziana dei "Provveditori sopra i Beni comunali", istituita nel 1574 per definire nei

territori dominati dalla Repubblica di Venezia la consistenza dei beni comunali su cui si esercitavano diritti di uso collettivi e dirimere le relative controversie.

Un caso documentato di rivendicazione di diritti di pascolo, fu quello promosso nel 1603 dai Comuni di Gazzo (l'attuale Carceri) e Vighizzolo sulle antiche terre vallive del Moietto, passate nei secoli in proprietà all'Abbazia di S. Maria delle Carceri. Ma nel dicembre del 1604 il Collegio dei X Savi della Repubblica di Venezia, a cui era stato assegnato il caso, emise un verdetto sfavorevole ai due Comuni, respingendo le loro richieste e vietando espressamente il pascolo sui suddetti beni.

Mentre una denuncia segreta presentata nel 1654 presso le magistrature veneziane, nella quale si adombrava il sospetto che le terre possedute dal Comune di Este e dai Comuni di Gazzo e Vighizzolo fossero in realtà di beni "comunali", qualificabili come proprietà demaniale in concessione d'uso, venne alla fine risolta concludendo che non si trattava di beni demaniali bensì allodiali.

Con la realizzazione dei primi catasti particellari, il Catasto Napoleonico (1813) e il Catasto Austriaco (1843), i beni di antica appartenenza rimasti in proprietà al Comune di Este a seguito delle varie alienazioni effettuate nel corso del tempo, furono rappresentati sulle mappe ed elencati nei relativi sommarioni e partitari. Il corpus principale di queste terre risultava costituito da un'area denominata "Giara" collocata nell'ambito territoriale di Ospedaletto Euganeo, e dai possedimenti comunali denominati "Comuna", "Brusà" e "Stanga" situati nell'ambito territoriale di Este; inoltre erano presenti sparsi nel territorio comunale vari piccoli appezzamenti, relitti stradali, arginature, nonché una serie di edifici nell'area urbana (alcuni dei quali provenienti da acquisti effettuati nel corso del tempo).

Nell'ottobre del 1839 fu redatto un "capitolare" di un progetto "per la esecuzione dei lavori da farsi sui fondi delle possessioni Giara, Comuna, Brusà e Stanga di allodiale ragione della Comune di Este". Tali terre risultavano di scarsa produttività, e in parte costituite da prati bassi e vallivi soggetti a ristagno delle acque, e continuarono a essere gestite con il metodo delle affittanze, realizzando nel tempo varie migliorie.

A partire dalla metà degli anni '60 del secolo scorso iniziarono le vendite dei suddetti terreni, fino alla totale dismissione del possesso denominato "Giara" e di alcune parti delle rimanenti proprietà.

La Regione con la stessa nota prot.171249 del 29/04/2020, prendendo atto delle risultanze delle indagini storiche effettuate dal dott. Mauro Vigato su incarico del Comune di Este, ha comunicato di ritenere che sussistano i presupposti per concludere che nel territorio del Comune di Este non siano presenti terreni da assoggettare alla normativa degli usi civici, in quanto risulta adeguatamente dimostrata l'originaria natura allodiale del patrimonio immobiliare di antica appartenenza del Comune di Este, e conseguentemente anche dei beni individuati presuntivamente nelle operazioni di accertamento delle terre di uso civico eseguite dall'Amministrazione regionale, ai sensi della deliberazione di Giunta Regionale n. 5839 del 06.12.1994, quali beni intestati al Comune di Este nel Catasto Storico Austriaco, ed oggetto della precedente citata comunicazione regionale prot. n. 350503 del 30.07.2012.

Atteso che il Comune di Este, sulla base delle suddette risultanze storiche, è tenuto a presentare, ai sensi dell'articolo 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31, formale istanza di dichiarazione di inesistenza di demanio civico e di usi civici nel proprio territorio, in esecuzione di specifica deliberazione del Consiglio Comunale, secondo la modulistica riportata nelle procedure e norme di attuazione della L.R. 31/1994 approvate con DGR n. 6641 del 16.12.1995.

Tale istanza ed attestazione Consiliare è propedeutica affinché la Regione possa disporre con proprio decreto la chiusura del procedimento di cui all'art. 4 della L.R. 22.07.1994 n. 31.

Dato atto che la III^a Commissione Consiliare - Problemi del Territorio - ha esaminato il presente provvedimento e la relativa documentazione ed atti.

Richiamate le note regionali protocollo n. 350503 del 30.07.2012 acquisita agli atti comunali il 08.08.2012 prot.18082 e protocollo 171249 del 29/04/2020 acquisita agli atti comunali il 29/04/2020 prot.13209;

Vista l'allegata Relazione Storica redatta dal Dott. Mauro Vigato dal titolo "Origine e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Este (secoli XII - XX)" datata marzo 2020, parte integrante del presente provvedimento; Considerato che dallo studio è emerso che in passato non venne eseguita, in forma illegittima, alcuna vendita di terre comunali o frazionali di uso civico;

Considerato altresì che oggi non esistono, entro il territorio del Comune di Este, terreni comunali o frazionali di demanio civico, o terreni privati gravati da uso civico, ovvero promiscuità di usi con altri Comuni o Frazioni di altri Comuni;

Vista la L.R. 22.07.1994 n. 31;

Vista la DGR 16.12.1995 n. 6641;

Vista la L.R. 23.04.2004 n. 11, s.m.i.;

Vista l'analitica relazione come sopra esposta;

Visto lo Statuto comunale;

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, ai fini di quanto previsto dall'art. 153 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

DELIBERA

1. di approvare l'allegata Relazione Storica redatta dal Dott. Mauro Vigato dal titolo "Origine e gestione del patrimonio immobiliare del Comune di Este (secoli XII - XX)" datata marzo 2020 e facente parte integrante del presente provvedimento, attestanti l'inesistenza del demanio civico e di usi civici nel territorio del Comune di Este;
2. di dare mandato al Sindaco di inoltrare in regione la relativa istanza di dichiarazione di inesistenza, di cui al punto precedente e di archiviazione delle operazioni demaniali per il comune di Este;
3. di demandare al Dirigente dell'Area III^ tutte le ulteriori operazioni conseguenti al presente provvedimento;
4. di provvedere alla diffusione della presente deliberazione con la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale on-line, in Amministrazione Trasparente e nelle sezioni dedicate del sito istituzionale;

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli unanimi.

Per un disguido tecnico il verbale della presente seduta non è stato registrato.